COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 20/10/2020

FATTO

Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento stipulati il primo ("A") il 21.3.2013 ed il secondo ("B") il 20.6.2014, da rimborsarsi l'uno mediante cessione di quote della retribuzione e l'altro mediante delegazione di pagamento, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, ha adito l'Arbitro con due distinti ricorsi, chiedendo di accertare il proprio diritto al rimborso *pro quota* degli oneri commissionali, anche di natura assicurativa, in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito. In particolare, la ricorrente ha quantificato la propria domanda, in euro 2.453,18 quanto al contratto "A" ed in euro 1.966,03, quanto al contratto "B", oltre gli interessi legali.
La ricorrente, in entrambi i ricorsi, in via subordinata, ha chiesto al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi *up front*, quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione che sia comunque basata su un principio di proporzionalità.
Costituitosi ritualmente nei procedimenti, l'intermediario ha contestato le domande formulate dalla ricorrente, rilevando, tra altro: *i)* di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario; *ii)* che i contratti in esame, redatti in conformità alle previsioni di legge, specificano analiticamente quali sono i costi *up front,* vale a dire le*"commissioni finanziarie per il perfezionamento incluse le spese di istruttoria"* (lett.a) e la *"provvigione dell'intermediario del credito*" (lett.c); *iii)* in particolare,

quanto alla "provvigione in favore dell'intermediario del credito", al fine di confermare la natura *up front* della commissione, va richiamato il testo contrattuale e, segnatamente, la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione",* contenuta nell'allegato al SECCI, che forniscono, da una parte, una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall'altra, la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici"; *iv)* l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario del credito, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr doc. 5 -Accordo Distributivo); *v)* la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'Intermediario Finanziario *ex* art. 106 tub, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso, ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari *ex* art. 106 tub e a questi ultimi legati da apposita convenzione; *vi)* la non applicabilità della sentenza *Lexitor* al ricorso in esame; *vii)* che le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso della quota degli oneri assicurativi, per entrambi i contratti, in applicazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.
L'intermediario ha chiesto, quindi, il rigetto dei ricorsi.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti dall'istante, attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva sussistenti tra le fattispecie sottoposte all'esame del Collegio.
Tanto premesso, la domanda della ricorrente ha ad oggetto l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi ai contratti di finanziamento, anticipatamente estinti rispetto al termine convenzionalmente pattuito.
Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. *e*) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.
Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in

particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:
"*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
"*La ripetibilità dei costi* up front *opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring*".*
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).
Ciò premesso, le domande formulate dalla ricorrente vanno parzialmente accolte, per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto, dall'esame dei due contratti ed, in specie, del modulo SECCI allegato, si rileva uno specifico criterio di calcolo della quota di interessi ed oneri non ancora maturati, in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quota previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.
Si osserva inoltre che, in riferimento ai due contratti, la "*commissione mandataria per il perfezionamento del prestito incluse le spese di istruttoria*" (sub lett. a) e la "*provvigione per l'intermediario del credito*" di cui alla lett. c) del contratto hanno natura *up front*: quanto alla prima (sub lett. a), stante le attività previste nelle relative clausole, afferenti alla fase preliminare alla sottoscrizione del contratto (come si evince dalle attività tra cui:

"*caricamento dati, raccolta documentale, adeguata verifica, valutazione del merito creditizio*, ecc…").

Con riferimento poi alla clausola sub lett. c), in particolare, la natura *up front* della clausola va qualificata sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, rilevandosi l'intervento di un intermediario ex art. 106 tub che, a sua volta, ha agito per il tramite di un agente in attività finanziaria, cui si fa riferimento nell'allegato modulo SECCI, consegnato al cliente come da dichiarazione sottoscritta.

Va tenuto conto poi dell'allegata "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'Allegato al Modulo SECCI, che fornisce con chiarezza la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB (cfr. doc. 1); nonché dell'accordo distributivo intervenuto e pure allegato dal resistente (cfr. doc. 5), il cui oggetto espressamente circoscrive l'attività dello stesso intermediario alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva.

Dette voci di costo, andranno retrocesse in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che "*tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto … sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento*" (Coll. coord. 26525/2019) e che "*il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi*".

Va aggiunto poi che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile (…) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ne discende quindi che quanto alla commissione sub lett. a, l'intermediario sarà tenuto a corrispondere l'importo di euro 289,00 in relazione al contratto "A" e di euro 253,85, per il contratto "B"; mentre in relazione alla commissione sub lett. c), dovrà rimborsare la quota di euro 963,34 , in relazione al contratto "A", e di euro 888,47 per il contratto "B", secondo il criterio sopra descritto.

Quanto alla commissione sub b), per la gestione del finanziamento, la stessa ha natura *recurring*, sicché in relazione a detta voce di costo si applicherà il criterio *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014). Non di meno, avendo l'intermediario già restituito la quota delle commissioni per la gestione del finanziamento (euro 446,28 per il contratto "A" [con un'eccedenza di euro 0,24] ed euro 393,12 per il contratto "B") in occasione dei conteggi estintivi, nulla sarà ancora dovuto a tale titolo.

Quanto, ancora, alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi, richiesti solo in relazione al contratto sub "A", emerge che la ricorrente è stata già rimborsata della quota dovuta (euro 263,42 per la polizza rischio vita e di euro 93,65 per quella rischio impiego), mentre quanto al contratto "B", risulta retrocessa la quota di euro 240,16, per entrambi i contratti calcolate in base alle Condizioni Generali di Assicurazione (allegate agli atti), *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della 48ª rata di ammortamento per entrambi i contratti su 120 rate complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro 2.394,42 (euro 1.252,10 e euro 1.142,32), a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale

di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.394,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO